

PARTE SPECIALE "I" REATI AMBIENTALI

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di SAL S.r.l. nella seduta del 30/11/2020

Revisione 2 del 30/11/2020

Il Presidente SAL Giuseppe Negri



INDICE

1.	LE FATTISPECIE DI REATO AMBIENTALE RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001
2.	LE TIPOLOGIE DI REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies del decreto)5
	2.1 I reati previsti dal codice penale5
	2.2 I reati previsti dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
	2.3 Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150
	2.4 Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 649
	2.5 Reati previsti dal D.Lgs. 202 del 6 novembre 200716
	2.6 Reati previsti dalla Legge 68 del 22 maggio 201517
3.	LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/200120
4.	IL SISTEMA DEI CONTROLLI
	4.1 Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili21
	4.2 Standard di controllo specifici

Storico delle modifiche

Versione	Causale	Data
Prima Versione		26/02/2014
Revisione 1	Novità normative e necessità di aggiornamento del Modello Organizzativo	30/11/2015

Revisione corrente:

Versione	Causale	Data
Revisione 2	Novità normative	30/11/2020



PARTE SPECIALE "I" - REATI AMBIENTALI

1. LE FATTISPECIE DI REATO AMBIENTALE RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001

In data 16 agosto 2011 è entrato in vigore il d.lgs. 121/2011 "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni".

Il d.lgs. 7 luglio 2011 n.121 ha introdotto l'art. 25-undecies nel d.lgs. 231/01, estendendo la responsabilità dell'ente ai reati ambientali, che così recita:

- 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal Codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per la violazione dell'articolo 452 -bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 452 -quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
 - c) per la violazione dell'articolo 452 -quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
 - d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452 -octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
 - e) per il delitto di traffico e abbandono _{di} materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452 -sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote:
 - f) per la violazione dell'articolo 727 -bis, la sanzione pecuniaria fi no a duecentocinquanta quote;
 - g) per la violazione dell'articolo 733 -bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
- 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).
- 2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13Ja sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
 - b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
 - c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a



- duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260 -bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
- 3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fi no a duecentocinquanta quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per i reati del Codice penale richiamati dall'articolo 3 -bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - 1) la sanzione pecuniaria fi no a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione dì reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
- 4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
- 5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fi no a duecentocinquanta quote;
 - b) per i reati dì cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- 6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- 7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e) ed al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.



8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231".

2. LE TIPOLOGIE DI REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies del decreto)

I reati ambientali sono raggruppabili nelle seguenti tipologie:

- Reati previsti dal codice penale
- Reati previsti dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
- Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150
- Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549
- Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202
- Reati previsti dalla legge 68 del LEGGE 22 maggio 2015, n. 68.

Qui di seguito è riportata la lettera degli articoli del codice penale e delle altre leggi speciali che vengono in rilievo per la comprensione dì ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato.

2.1 I reati previsti dal codice penale

Art. 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

"Chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie".

La fattispecie integra un reato comune, potendo essere commesso da qualunque soggetto, e di pura condotta, poiché per la punibilità di tale reato, non è necessario che si verifichi l'evento dannoso. La punibilità del soggetto agente è esclusa allorché le condotte – tutte alternative tra loro – riguardino una quantità trascurabile di esemplari oppure vengano realizzate in presenza di apposite autorizzazioni amministrative che rendono, pertanto, lecita l'attività.

Per specie animali e vegetali protette, si intendono quelle riportate nell'allegato IV della Direttiva 92/43/CE (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e nell'allegato I della Direttiva 20091147/CE (concernente la conservazione degli uccelli selvatici).

Con specifico riferimento agli esemplari appartenenti ad una specie animale protetta – tra cui è possibile citare tutte le specie di cetacei, alcune specie di rettili od ovini selvatici in via di estinzione – le condotte illecite sono: i) uccisione; ii) cattura; iii) detenzione.



Con specifico riferimento agli esemplari appartenenti ad una specie vegetale protetta – tra cui è possibile citare alcune specie di orchidee in via di estinzione, le condotte illecite sono: i) distruzione; ii) prelevamento; iii) detenzione.

Le pene previste per tale tipologia di reati è l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda fino a 4.000 euro.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito dell'azienda.

Art. 733-bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

"Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro".

Come per la fattispecie sopra descritta, anche in tal caso, trattasi di reato contravvenzionale, punito con l'arresto o l'ammenda, e di un reato comune poiché può essere commesso da qualunque soggetto all'interno della realtà aziendale, indipendentemente dalle particolari qualifiche o dai ruoli rivestiti. Le condotte, tutte a forma libera, consistono nella totale distruzione o nel deterioramento di tutti gli elementi ambientali che contraddistinguono l'habitat:

sottosuolo, falde acquifere, suolo, acque superficiali e atmosfera.

In particolare, la definizione di "habitat' è fornita dalla normativa europea posta a tutela della conservazione ambientale di siti definiti "a tutela speciale" (Direttiva 79/409/CE e ss.mm.ii. – concernente la conservazione degli uccelli selvatici; Direttiva 92143/CE – relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche).

Per distruzione si intende la completa devastazione, senza alcuna possibilità di recupero, dell'habitat, animale e vegetale, all'interno del sito protetto.

Per deterioramento si intende, invece, una condotta finalizzata ad un'alterazione parziale dell'equilibrio ambientale dell'habitat, tuttavia idonea a compromettere lo stato di conservazione di uno degli elementi dell'habitat stesso.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito dell'azienda.

2.2 I reati previsti dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale" è conosciuto anche come Testo Unico Ambientale.

Art. 137 Sanzioni penali

"[... omissis]

- 1. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.
- 2. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 31A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

[... omissis]



5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte N/ del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 31A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

[... omissis]

11. 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

[... omissis]

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobile contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

[... omissis]"

L'art. 137 dei D.Lgs. 152/2006 sanziona penalmente la condotta dello scarico di acque reflue industriali, nel solo caso in cui le sostanze pericolose, oggetto della condotta, superino i valori limite indicati tassativamente dall'Allegato 5 allo stesso Decreto. Qualora la condotta illecita riguardi sostanze non elencate nell'Allegato 5, il fatto sarebbe punibile a mero titolo di illecito amministrativo. Con specifico riferimento alla nozione di acque reflue industriali, la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che la stessa vada ricavata dalla diversità del refluo rispetto alle acque domestiche. Pertanto, le acque reflue industriali sono quelle derivanti da attività produttive o che, comunque, non attengono strettamente alla coabitazione, alla convivenza di persone, al prevalente metabolismo umano e alle attività domestiche.

La norma in esame contempla anche ulteriori fattispecie che, pur tipizzate attraverso la condotta di scarico di acque reflue industriali vengono sanzionate penalmente nel caso in cui lo sversamento sia realizzato in violazione di autorizzazioni amministrative o di prescrizioni dell'autorità competente. Un particolare regime è previsto per lo scarico di acque reflue industriali che contengono sostanze cancerogene e altamente tossiche per gli organismi acquatici, con riferimento al quale la punibilità è consentita solo previo accertamento delle seguenti condizioni: siano superati i valori limite previsti dall'Allegato 5 al Decreto — per lo scarico sul suolo — o i limiti più restrittivi fissati dalle regioni, dalle province autonome o dalle autorità di gestione del servizio idrico integrato — per lo scarico in fognatura.

Quanto al soggetto agente, il reato di scarico di acque reflue industriali è configurabile non solo nei confronti del titolare dei l'insediamento, ma anche nei confronti del gestore dell'impianto, su cui grava l'onere di controllare che l'impianto da lui gestito sia munito dell'autorizzazione. Inoltre, rispondono del suddetto reato anche tutti i soggetti che, di fatto, esercitano funzioni di amministrazione e di gestione dell'insediamento da quale originano i reflui. In tal caso, il reato può essere contestato a titolo di colpa, intesa in senso ampio per inosservanza del dovere di adottare tutte le misure tecniche e organizzatine di prevenzione del danno da inquinamento. Le fattispecie elencate, che comportano



la responsabilità amministrativa dell'ente, hanno natura contravvenzionale e possono essere imputate sia a titolo di colpa, sia a titolo di dolo.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato **non siano neppure** astrattamente realizzabili nell'ambito dell'azienda.

Art. 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

"Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi,
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro"

L'art. 256 contempla diverse ipotesi di reato, richiamate poi dal D.Lgs. 231101:

- svolgimento di attività di gestione dei rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni;
- abbandono di rifiuti commesso da titolari di enti o imprese;
- realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata;
- miscelazione di rifiuti;
- realizzazione di depositi temporanei di rifiuti sanitari pericolosi.

Con riferimento alla gestione dei rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni, la fattispecie viene integrata attraverso le seguenti condotte:

- raccolta (operazione di prelievo, cernita o raggruppamento di rifiuti per il trasporto);
- smaltimento (operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza o un materiale dal circuito economico elo di raccolta);
- recupero (operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti attraverso trattamenti chimici, meccanici, termici o biologici).

L'elemento materiale del reato, che ha natura contravvenzionale, è individuato da dottrina e giurisprudenza, nella realizzazione delle condotte sopra menzionate in assenza del provvedimento amministrativo che può essere un'autorizzazione, un'iscrizione o una comunicazione.

A tal fine, è possibile affermare che l'avvenuta presentazione della domanda per il rilascio del provvedimento amministrativo non può essere considerata alla stregua di un'autorizzazione perfezionata. Pertanto, commette il reato chi esercita le sopra menzionate attività nel periodo di mora che intercorre tra domanda e rilascio del provvedimento amministrativo, oppure chi omette o ritarda di effettuare il versamento dei contributi annuali di iscrizione.

Il reato è di tipo comune e può essere commesso anche da chi esercita un'attività di gestione dei rifiuti in modo secondario o consequenziale all'esercizio di un'attività primaria diversa. Inoltre, la



giurisprudenza ha riconosciuto la responsabilità in capo al produttore/detentore che ha consegnato i rifiuti a terzi, per non aver controllato che gli stessi fossero autorizzati alle attività di raccolta, smaltimento e recupero.

La pena prevista a carico della persona fisica varia a seconda che la condotta illecita venga perpetrata in relazione a rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Con riferimento all'abbandono di rifiuti commesso da titolari di enti o imprese, il reato, anch'esso di tipo contravvenzionale, può essere commesso solo da specifici soggetti che, per le particolari qualifiche soggettive ricoperte all'interno dell'azienda, dovrebbero essere a conoscenza delle conseguenze dannose o pericolose della condotta tenuta.

Trattasi, pertanto, di reato proprio.

Le condotte illecite consistono nell'abbandono incontrollato di rifiuti o nell'immissione dei rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee.

A titolo esemplificativo, la giurisprudenza ha riconosciuto la responsabilità del rappresentante legale dell'impresa che, in caso di abbandono/deposito incontrollato dei rifiuti ad opera dei dipendenti, non abbia adeguatamente vigilato sulle attività degli stessi.

Con riferimento alla realizzazione e alla gestione di una discarica non autorizzata, il reato si configura anche attraverso il ripetuto accumulo, nello stesso luogo, di materiali oggettivamente destinati all'abbandono, con trasformazione del sito, degradato a sua volta dalla presenza dei rifiuti. L'illecito si configura anche in difetto di una specifica organizzazione di persone o di mezzi e senza che sia necessario uno specifico scopo di lucro. Sotto il profilo strettamente giuridico, il reato si qualifica come istantaneo.

La "miscelazione di rifiuti" integra un'autonoma figura di reato con cui si punisce chiunque compia operazioni di miscelazione fra categorie diverse di rifiuti pericolosi o di miscelazione tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Tali attività possono, infatti, essere lecitamente svolte solo a seguito di rilascio di una specifica autorizzazione con la quale l'autorità amministrativa accerta che ('attività di miscelazione non rechi danni all'ambiente e alla salute umana e che il suo esercizio sia funzionale all'ottimale smaltimento dei rifiuti. Con riferimento alla realizzazione di depositi temporanei di rifiuti sanitari pericolosi, la fattispecie di reato risulta applicabile ai soli casi di produzione di rifiuti individuati dalla normativa speciale di settore, ove si stabiliscono adempimenti peculiari - finalizzati ad assicurare condizioni di salute e sicurezza - circa la quantità dei rifiuti e la durata del deposito temporaneo.

La giurisprudenza maggioritaria ha individuato quali soggetti responsabili il direttore generale o il direttore sanitario della clinica, attribuendo loro una posizione di garanzia a tutela della collettività.

Si ritiene che le condotte previste dai reati precedentemente presentati siano astrattamente rilevanti nell'ambito dell'azienda, per il tramite di:

- Gestione stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali o pericolosi da lavorazione o altro presso i cantieri
- Rimozione Amianto ad Opera di Fornitori

Art. 257 Bonifica dei siti

"Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a



un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemila duecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose".

Secondo l'orientamento giurisprudenziale e dottrinale maggioritario, il reato in questione sembra avere natura mista, di fattispecie commissiva di danno (per avere il soggetto agente, cagionato l'inquinamento di un determinato sito) e di fattispecie omissiva (in quanto integrata dall'inottemperanza all'obbligo di bonifica del sito inquinato).

Il bene giuridico tutelato è costituito dall'interesse al puntuale adempimento della procedura di bonifica, laddove imposta, e, più in generale, dall'interesse alla protezione dell'ambiente dall'inquinamento.

Per la sussistenza del reato è necessario aver cagionato il superamento delle CSC (Concentrazioni di Soglia di Contaminazione) e delle CSR (Concentrazione Soglie di Rischio), definite caso per caso, sulla base di specifiche analisi di rischio sul sito interessato.

Il soggetto agente è individuato in colui che ha l'obbligo di bonificare il sito inquinato e che, pertanto, con la propria condotta, attiva od omissiva, abbia causato o concorso a causare la contaminazione, sia con dolo che con colpa, del sito. Questa figura potrebbe, pertanto, non coincidere con quella del proprietario del sito inquinato.

La norma ha anche natura premiante perché esclude la punibilità del soggetto che, pur avendo inquinato il sito, adempie agli obblighi di bonifica come da progetto.

Si ritiene che le condotte previste dai reati precedentemente **presentati siano astrattamente** rilevanti nell'ambito dell'azienda, per il tramite di:

- Gestione stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali o pericolosi da lavorazione o altro presso i cantieri
- Rimozione Amianto ad Opera di Fornitori.

Art. 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

"[...omissis]

Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

[...omissis]"

La norma punisce la condotta di chi fornisce indicazioni false sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei soli rifiuti pericolosi, nonché di chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Il reato è punibile a titolo di dolo ed è imputabile sia al produttore dei rifiuti o destinatario degli stessi, sia al trasportatore.

Peraltro, la condotta viene sanzionata con le stesse pene previste dall'art. 483 c.p. rubricato "Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico".

Si ritiene, pertanto, che il legislatore abbia voluto evitare il pericolo intrinseco, derivante dalla formalizzazione di documentazione pertinente ai rifiuti pericolosi, che non risulti rispondente agli elementi qualitativi dei rifiuti stessi.

Si ritiene che le condotte previste dai reati precedentemente presentati siano astrattamente rilevanti nell'ambito dell'azienda, per il tramite di:

- Gestione stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali o pericolosi da lavorazione o altro presso i cantieri
- Rimozione Amianto ad Opera di Fornitori.



Art. 259 Traffico illecito di rifiuti

"Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) I' febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. [...omissis]".

La condotta sanzionata è quella del trasferimento dei rifiuti, ai fini dello smaltimento o del recupero, al dì fuori dello Stato di appartenenza dell'impresa produttrice.

Per configurare la condotta è necessario il rinvio al Regolamento CEE 259193 del 1 febbraio 1993 -relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio. In particolare, con il citato regolamento, viene scoraggiata l'esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento, incentivando l'autosufficienza dello stato produttore, e viene vietata, per i rifiuti destinati al recupero, l'esportazione di rifiuti inclusi in particolari liste (cc.dd. lista ambra e lista rossa), consentendo solo quella dei rifiuti inclusi nella c.d. lista verde. E' prevista una circostanza aggravante nel caso di traffico illecito di rifiuti pericolosi.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato **non siano neppure astrattamente realizzabili** nell'ambito dell'azienda.

Art. 260 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

"Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. [..omissis]

La condotta sanzionata è integrata da una serie di operazioni aventi carattere continuativo e organizzato, volte alla cessione, al ricevimento, al trasporto, all'esportazione e all'importazione e, comunque, alla gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti.

La norma intende sanzionare i comportamenti non occasionali dei soggetti che, al fine di trarre un ingiusto profitto, fanno della gestione illecita dei rifiuti la loro attività professionale / aziendale, anche se non esclusiva. fl reato si perfeziona solo con il compimento di più operazioni illecite e con la predisposizione di un'organizzazione sia pur rudimentale.

Il reato in esame ed il reato di "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata" (art. 256), risultano diversi, non essendo configurabile alcun rapporto di specialità o alternatività, sicché è possibile l'imputazione di entrambi i reati a titolo di concorso.

Di rilievo anche i mezzi di trasporto impiegati nel traffico illecito di rifiuti, che costituiscono lo strumento essenziale che integra gli estremi della fattispecie astratta del reato.

Riguardo alla configurabilità del reato dì "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti", non è richiesta una pluralità di soggetti agenti, trattandosi di fattispecie monosoggettiva. Tuttavia, ai fini della configurazione della fattispecie, è richiesta una pluralità di operazioni, in continuità temporale, relative a una o più diverse fasi in cui si concretizza la gestione dei rifiuti.



Nonostante l'incipit della norma faccia riferimento a qualunque soggetto, il reato presuppone l'esercizio di un'attività imprenditoriale e potrà, pertanto, essere realizzato solo da chi si trova in una posizione apicale all'interno della struttura organizzativi medesima, fatte salve le ipotesi di concorso nel reato da parte dell'extraneus interno all'azienda, poiché sottoposto all'altrui direzione, o esterno ad essa.

Quanto all'elemento soggettivo, il reato può essere punito solo a titolo di dolo specifico, poiché viene richiesto che in capo all'agente sia riscontrabile lo specifico fine di conseguire un profitto ingiusto. H profitto non deve necessariamente consistere nel l'affidamento di natura patrimoniale, ma può essere integrato dal mero risparmio di costi o dal perseguimento di vantaggi di altra natura.

La nozione di ingente quantitativo deve riferirsi al quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso una pluralità di operazioni che, se considerate singolarmente, potrebbero essere di entità modesta.

Secondo la giurisprudenza, anche una gestione di rifiuti astrattamente lecita potrebbe diventare abusiva e, quindi, illecita, quando si determina una situazione di fatto tale da impedire un qualunque controllo o l'attivazione di procedure cautelatine sulle fasi di smistamento, riciclaggio e stoccaggio, tale da ingenerare rischi di contaminazione o di squilibrio territoriale e ambientale, nonché un pericolo per la pubblica incolumità.

Si ritiene che le condotte previste dai reati precedentemente presentati siano astrattamente rilevanti nell'ambito dell'azienda, per il tramite di:

- Gestione stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali o pericolosi da lavorazione o altro presso i cantieri
- Rimozione Amianto ad Opera di Fornitori.

Art. 279 Sanzioni

"(...omissis)

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

[..omissis].

Il reato si applica in ambito industriale, e in particolare, nei casi di esercizio di impianti o gestione di attività che possano comportare l'immissione nell'aria di particolari sostanze dannose elencate negli Allegati 1, li, III e V alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 (ad es. arsenico, benzene, cromo, cadmio, etc). Inoltre, ai fini della configurazione della fattispecie, è necessario, come secondo elemento, che venga posta in essere una violazione dei valori limite di emissione, così come prescritti da specifiche autorizzazioni o prescrizioni imposte dall'autorità amministrativa competente.

Infine, la semplice violazione di tali atti amministrativi non sembra sufficiente per determinare la punibilità del soggetto agente, poiché il rappresentante legale dell'impresa o il direttore di stabilimento saranno ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 279, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 solo qualora il superamento dei valori limite di emissione abbiano, al contempo, provocato un deterioramento della qualità dell'aria, valutato sulla base di valori limite definiti dalle normative speciali di settore.



2.3 Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150

La Legge 7 febbraio 1992, n. 150 e s.m.i. disciplina i reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione Internazionale sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973. Di seguito viene proposta la trattazione congiunta degli articoli 1 e 2 della predetta Legge, per la sostanziale omogeneità delle condotte sanzionate e, successivamente, degli illeciti configurati negli arti. 3-bis e 6.

Art. 1, comma 1 e 2, L. 150192

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338197 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nella/legato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni. a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2 a), del Regolamento (CE) n. 338197 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338197 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939197 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazíoni; c) utilizzai predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338197 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazione e del Regolamento (CE) n. 939197 della Commissione, dei 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 33W7 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939197 della Commissione, dei 26 maggio 1997 e successive modificazioni; t) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote".

Art. 2, comma 1 e 2, L. 150192

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338197 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2 a) del Regolamento (CE) n. 338197 del Consiglio, del 9



dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338197 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazione, e del Regolamento (CE) n. 939197 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizzai predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338197 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939197 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a)del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazione, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna conseque la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote".

Le due norme sanzionano molteplici condotte, tutte poste a tutela dell'incolumità dì determinate specie animali e vegetali richiamate dalla normativa comunitaria di settore, tra cui: i) importazione; ii) esportazione; iii) utilizzo; iv) trasporto; v) commercio; vi) detenzione; vii) acquisto.

In particolare, le condotte illecite si caratterizzano per la gestione di attività, nella maggior parte svolte a fini di lucro, in assenza delle licenze o attraverso le autorizzazioni non valide che l'Autorità di Gestione Amministrativa preposta di ciascun Stato membro può rilasciare ai sensi del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (così come modificato dal Regolamento (UE) n. 709/2010 della Commissione del 22 luglio 2010) – denominato CITES.

L'Autorità di Gestione Amministrativa preposta, in Italia, al rilascio di tali licenze è il Ministero dello Sviluppo Economico-Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale - Divisione III - Politiche settoriali.

Con specifico riferimento agli esemplari appartenenti alle specie animali e vegetali protette, la normativa richiama gli esemplari, tassativamente indicati negli allegati A, B e C del Regolamento CITES s.m.i., tra cui è possibile citare, per la fauna: capricorno dell'Himalaya, leopardo, puma orientale, foca monaca, panda gigante, coccodrilli e pitoni; per la flora: alcuni peculiari tipi di cactus, orchidee, cicas e palme del pane.

Si ritiene che le condotte previste dai reati precedentemente presentati non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito dell'azienda

Art. 3-bis, comma 1, L. 150192

"Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed 1), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di



certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro 11, titolo VII, capo 111 del codice penale".

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

La norma in esame punisce con le sanzioni previste dal libro II, titolo VII, capo III del codice penale per le varie fattispecie di "falsità in atti" i casi di falsificazione o alterazione, ideologica e materiale, di tutte le licenze CITES previste dal relativo Regolamento. Nella specie:

- a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;
- [...omissis]
- c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;
- d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del regolamento CITES,
- e) omessa o falsa notifica all'importazione;
- f) (...omissis]
 - falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del regolamento CITES

Le sanzioni applicabili al soggetto agente e stabilite dal codice penale variano dai 3 mesi agli otto anni di reclusione, a seconda delle fattispecie richiamate, quali, a titolo esemplificativo, la falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.), la falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.); la falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.).

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato **non siano neppure astrattamente realizzabili** nell'ambito dell'azienda.

Art. 6, comma 4 L. 150192

"Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni".

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

L'interesse tutelato da tale norma è l'incolumità personale di chiunque, anche solo per caso, possa venire in contatto con determinati esemplari di mammiferi o rettili, selvatici o provenienti da riproduzioni in cattività, che risultino particolarmente pericolosi (leoni, lupi, tigri, giaguari, serpenti velenosi, etc.).

Tali disposizioni non si applicano, tuttavia, nei casi stabiliti dalla Legge n. 15711992, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", che regola l'attività di caccia, nei confronti degli enti di gestione di giardini zoologici, aree protette, parchi nazionali, acquari



e delfinari dichiarati idonei dalla commissione CITIES, sulla base di criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa, nonché nei confronti di circhi e mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità". Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito dell'azienda.

2.4 Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 649

La legge 28 dicembre 1993, n. 549 ha introdotto "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente".

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Art. 3, comma 6, L. 549193)

"Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito". Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote."

L'art. 3, comma 6, della Legge 28 dicembre 1993, n. 549 tutela la salubrità dell'atmosfera (rectius: ozono stratosferico) dall'immissione di idrocarburi. La norma determina le sanzioni di natura penale per le fattispecie contravvenzionali indicate dai commi 1 e ss.: i) produzione; ii) consumo; iii) importazione; iv) esportazione; v) detenzione; vi) commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla legge (ad es. tricloro-fluoro-metano dicloro-difluoro-metano cloro-trifluoro-metano).

Tali attività, ritenute lecite in passato, sono diventate punibili, successivamente all'entrata in vigore della normativa che prevede specifiche autorizzazioni e deroghe per consentire l'uso protratto di tali sostanze, quando finalizzate alla manutenzione e alla ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della legge, nonché i tempi e le modalità per la cessazione dei l'utilizzazione delle sostanze stesse.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato **non sìano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito dell'azienda** e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

2.5 Reati previsti dal D.Lgs. 202 del 6 novembre 2007

Il D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 reca l'attuazione della direttiva 2005135/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.

Di seguito viene proposta la trattazione congiunta degli articoli 8 commi 1 e 2 e 9 commi 1 e 2 del predetto Decreto legislativo, per la sostanziale omogeneità delle condotte sanzionate.

Inquinamento doloso (Art. 8, comma 1 e 2, D.Lgs. 202/07)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 90.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 90.000 ad euro 80.000".

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2). Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata



non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Inquinamento colposo (Art. 9, comma 1 e 2, D.Lgs. 202/07)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 90.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000".

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

La normativa in commento è stata emanata in attuazione della Direttiva 2005135/CE del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, integrata dalla Decisione Quadro 20051667/GAI del Consiglio del 12 settembre 2005, intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi.

Scopo della Direttiva è stato quello di recepire nel diritto comunitario le norme internazionali in materia di inquinamento degli spazi marini e di garantire che ai responsabili degli scarichi, effettuati intenzionalmente o anche solo per grave negligenza vengano comminate adeguate sanzioni, al fine di aumentare la sicurezza marittima e migliorare la protezione dell'ambiente marino.

Le condotte punite da tale norma sono: versamento in mare o cagionato sversamento di sostanze inquinanti.

Trattasi di reato proprio che può essere pertanto commesso solo dal Comandante di qualsiasi nave, senza discriminazione di nazionalità, o dall'equipaggio della nave stessa. E' prevista anche la responsabilità dell'armatore e del proprietario della nave qualora abbiano agito in concorso con il Comandante o l'equipaggio.

La condotta è punibile sia a titolo di dolo, qualora sia realizzata intenzionalmente, sia a titolo di colpa, qualora il reato si realizzi per grave negligenza. Altro elemento del fatto tipico è costituito dalla tipologia di sostanze inquinanti, individuate dall'art. 2 comma 1 lett. b) del decreto legislativo in esame, negli idrocarburi e in altre sostanze liquide nocive, scaricate in mare durante le operazioni di pulizia delle cisterne o di scarico della zavorra (ad esempio benzene e cloroformio).

Il divieto risulta peraltro circoscritto alle seguenti zone:

- a) acque interne, compresi i porti;
- b) acque territoriali;
- c) stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito;
- d) zona economica esclusiva o zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale;
- e) alto mare.

Si ritiene che le condotte previste dai reati precedentemente presentati non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito dell'azienda.

2.6 Reati previsti dalla Legge 68 del 22 maggio 2015



Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

É punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo:
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Secondo la Cassazione la definizione di tale reato presenta alcune criticità: dai concetti di 'deterioramento e compromissione' (due condotte che il relatore vede come sostanzialmente identiche in quanto a significato) all'elemento della misurabilità del danno, un requisito necessario (nonostante le polemiche) della fattispecie, al fine di non cadere in una indeterminatezza discrezionale poco compatibile con il principio di tassatività.

In realtà è proprio sull'oggetto del deterioramento che sorgono i problemi più seri secondo la Corte: l'ecosistema citato dal legislatore, pur avendo un rilievo costituzionale (art. 117) non ha una definizione legislativa, pertanto i giudici dovranno misurarsi con le indicazioni della scienza e, soprattutto, dovranno attenersi al dato normativo che esige la compromissione non «dell'» (intero) ecosistema, ma «di un» (solo, anche se minuscolo) ecosistema.

Inoltre la nuova strutturazione del reato 'di evento' (e non più come in precedenza 'di pericolo') rende più difficile la ricostruzione del nesso causale, non bastando più oggi il semplice superamento dei valori soglia per l'incriminazione. Con riferimento all'abusività della condotta, la Cassazione finisce per inquadrare l'avverbio in una formula 'elastica' necessaria per ricomprendere una platea di fattispecie non esauribile in un dettagliato, e perciò limitato, elenco di condotte tipizzate.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Diverse problematiche affiorano con riferimento anche a questo reato, ecco per quale motivo: con la nuova legge si transita infatti dal delitto a consumazione anticipata del vecchio disastro innominato' (in cui l'evento è una semplice circostanza aggravante) a una vera fattispecie di evento, con tre presupposti alternativi: la compromissione irreversibile di un ecosistema, un suo risanamento comunque troppo oneroso o lungo, oppure l'intensità dell'offesa alla popolazione. La questione, in tale fattispecie, sta proprio nell'aver separato due aspetti – l'elemento dimensionale del disastro e quello dell'offesa – che la giurisprudenza costituzionale aveva considerato legati, e legittimi, nel vecchio disastro colposo innominato



Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 -quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Sicuramente il più insidioso tra i vari reati ambientali. Per la commissione del delitto è sufficiente una condotta negligente o la inosservanza di leggi, regolamenti e discipline. L'esimente può essere riconosciuta se l'autore prova di aver svolto le proprie azioni in codo corretto, avendo posto in essere una struttura organizzata con idonee separazione di funzioni e responsabilità, attribuendo formalmente ad ogni attore mansioni e responsabilità adeguati al ruolo, e monitorando periodicamente l'intero sistema

Impedimento del Controllo (art. 452 - septies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando

artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Circostanze aggravanti (art. 452 - octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Inquinamento provocato dalle navi (artt. 8, 9 d.lgs. 202/07)

1. In relazione allo sversamento colposo in mare di sostanze inquinanti si applica la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.



2. In relazione allo sversamento doloso in mare di sostanze inquinanti, o nel caso di sversamento colposo in mare di sostanze inquinanti con danni permanenti o comunque di particolare gravità all'ambiente, si applica la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Reati in materia di tutela dell'ozono stratosferico (art. 3 legge 549/93)

3. In relazione alla violazione delle disposizioni in merito a impiego, produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercio di sostanze lesive per lo strato di ozono, si applica la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili" o "a rischio", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. n. 231/2001.

L'analisi dei processi aziendali di SAL S.r.l., svolta nel corso del progetto ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-undecies del d.lgs. n. 231/2001 compresi alcuni processi che potrebbero essere considerati "strumentali" alla commissione dei reati c.d. "presupposto". Qui di seguito saranno elencate le attività sensibili identificate:

- attribuzione di deleghe e responsabilità in materia ambientale;
- formazione del personale;
- identificazione delle prescrizioni normative e autorizzative applicabili e verifica del loro rispetto;
- gestione della documentazione rilevante da un punto di vista ambientale;
- generazione di rifiuti, deposito temporaneo presso il sito di produzione e conferimento a terzi dei rifiuti per trasporto/smaltimento/recupero;
- trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
- gestione delle acque reflue, adempimenti autorizzativi e monitoraggio degli scarichi;
- gestione (stoccaggio/movimentazione/uso) di sostanze chimiche che potrebbe comportare la contaminazione di suolo, sottosuolo e acque superficiali o sotterranee;
- comunicazione agli Enti in caso di evento potenzialmente contaminante e gestione dell'iter di caratterizzazione/messa in sicurezza/bonifica/ripristino ambientale;
- realizzazione di nuove opere/manutenzioni straordinarie in prossimità di aree naturali;
- gestione delle emergenze ambientali;
- selezione dei fornitori recuperatori, smaltitori, intermediari e trasportatori di rifiuti;
- selezione dei fornitori laboratori di analisi;
- selezione dei fornitori terzi che svolgono attività rilevanti da un punto di vista ambientale;
- monitoraggio delle prestazioni dei fornitori in materia ambientale;
- riesame periodico.



4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazione fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee Guida Confindustria, nonché dalle "best practice" internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

- Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili;
- Standard di controllo "specifici" applicati alle singole attività sensibi.

4.1 Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- Procedure: gli standard si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- Tracciabilità: gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- Segregazione dei compiti: gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- Procure e deleghe: gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma assegnati debbano essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società. Devono essere definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese.

4.2 Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole attività sensibili individuate:

- 1) Impegno alla tutela dell'ambiente: definizione nel documento di Politica di Qualità, Sicurezza e Ambiente approvato dalla Direzione aziendale, dell'impegno al rispetto delle vigenti leggi in materia ambientale e alla prevenzione dell'inquinamento. Il documento è adeguatamente diffuso ai dipendenti e alle persone che lavorano per conto dell'organizzazione. Inoltre sono adottati strumenti aziendali che garantiscono la disponibilità finanziaria e la programmazione delle azioni ritenute necessarie ai fini della prevenzione del rischio di commissione dei reati ambientali di cui al D.Lgs. 231/01. I programmi di miglioramento delle prestazioni ambientali includono una chiara individuazione delle responsabilità, delle scadenze e delle risorse finanziarie necessarie per le attività programmate.
- 2) Prescrizioni normative e autorizzative: adozione di una normativa aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità da adottarsi per:



- l'identificazione delle prescrizioni normative vigenti in materia ambientale e delle prescrizioni autorizzative, anche attraverso la predisposizione di scadenziari e registri normativi;
- l'individuazione delle aree aziendali che rientrano nell'ambito di applicabilità delle prescrizioni e delle azioni che devono eventualmente essere messe in atto;
- l'individuazione dei soggetti responsabili del rispetto delle prescrizioni;
- la diffusione e l'accessibilità alle prescrizioni;
- l'attività di verifica periodica degli aggiornamenti normativi;
- l'attività di verifica periodica del rispetto degli adempimenti normativi e autorizzativi applicabili e la tracciabilità delle verifiche.
- 3) Sistema di deleghe: la Società predispone un sistema formalizzato di deleghe di funzioni in materia ambientale¹ predisposte secondo i seguenti principi di elaborazione giurisprudenziale:
 - effettività sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
 - idoneità tecnico professionale del delegato;
 - vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza;
 - certezza, specificità e consapevolezza.
- 4) Ruoli, responsabilità e competenze: definizione di ruoli e responsabilità per la gestione delle tematiche ambientali legate agli aspetti connessi ai reati ambientali inclusi nel D.Lgs. 231/01 e per l'attribuzione dei relativi compiti a personale che abbia acquisito le necessarie competenze.

L'attribuzione di responsabilità in materia ambientale:

- è documentata in modo formalizzato;
- è comunicata all'interno dell'organizzazione;
- è coerente con i poteri e il ruolo organizzativo del personale;
- tiene in considerazione le competenze necessarie per lo svolgimento delle attività previste;
- tiene in considerazione il possesso di eventuali requisiti specifici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia ambientale.

Le competenze in materia ambientale sono gestite attraverso:

¹ Il sistema formalizzato di deleghe di funzioni comporta l'esistenza di norme aziendali che:

i) prevedano la chiara identificazione dell'ambito d'operatività della delega;

ii) garantiscano la verifica della tracciabilità e della permanenza delle deleghe e la tracciabilità dell'accettazione espressa della delega da parte dei delegati/subdelegati;

iii) indichino in maniera esplicita la possibilità o meno per il delegato di sub – delegare funzioni in materia di salute e sicurezza;

iv) prevedano la tracciabilità dei criteri in base ai quali viene determinata la coerenza tra funzioni delegate e poteri decisionali e di spesa assegnati;

v) definiscano procedure di controllo circa la permanenza in capo al delegato dei requisiti tecnico-professionali, un piano periodico d'aggiornamento e sviluppo tecnico professionale del delegato ed un sistema di valutazione periodico delle sue capacità tecnico-professionali;

vi) prevedano un flusso informativo formalizzato continuo/periodico tra delegante e delegato;

vii) disciplinino un'attività di vigilanza formalizzata.



- l'identificazione di tutto il personale che esegue, per l'organizzazione o per conto di essa, compiti rilevanti in materia ambientale;
- l'identificazione, per ciascuno, dell'istruzione, formazione o esperienza acquisita e la conservazione delle relative registrazioni;
- l'identificazione delle necessità formative;
- l'eventuale predisposizione di un "Piano di Formazione";
- la conservazione delle registrazioni relative all'attività di formazione effettuata.
- 5) Gestione operativa: adozione di norme aziendali per tenere sotto controllo gli aspetti ambientali significativi associati all'attività della Società, ivi inclusi la formazione del personale e la tracciabilità delle attività, con particolare riguardo alle attività che potrebbero comportare la commissione dei reati ambientali previsti nel D.Lgs. 231/01.
 - 5a) Generazione di rifiuti, deposito temporaneo presso il sito di produzione e conferimento a terzi dei rifiuti per trasporto/smaltimento/recupero: adozione di una normativa aziendale che disciplina le attività di gestione dei rifiuti prodotti dall'organizzazione affinché le stesse siano svolte in conformità ai requisiti normativi e autorizzativi vigenti. In particolare tale normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:
 - identificazione di tutte le tipologie di rifiuto e attribuzione del codice CER e delle eventuali caratteristiche di pericolosità, anche attraverso il ricorso ad analisi di laboratorio, prevedendo anche responsabilità e modalità operative per la predisposizione dei campioni;
 - rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa o dagli atti autorizzativi in capo al produttore del rifiuto;
 - gestione della raccolta e del deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo di produzione al fine di garantire il rispetto:
 - dei requisiti per il deposito temporaneo;
 - del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi con i rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi che abbiano caratteristiche di pericolosità differenti, ivi inclusa la diluizione di sostanze pericolose;
 - verifica iniziale e periodica del possesso delle iscrizioni/comunicazioni/ autorizzazioni previste dalla normativa per la gestione dei rifiuti da parte dei soggetti terzi a cui vengono conferiti i rifiuti prodotti (inclusa la verifica delle targhe dei mezzi);
 - predisposizione e archiviazione della documentazione amministrativa relativa alla gestione dei rifiuti;
 - tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione dei rifiuti.

E' previsto il divieto di trasportare in conto proprio i rifiuti prodotti in assenza dei requisiti previsti dalla normativa.

- 5b) Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane: adozione di una normativa aziendale che disciplini l'attività di trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane, affinché sia svolta in conformità ai requisiti normativi e autorizzativi vigenti. In particolare tale normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:
- verifica iniziale e periodica del possesso e della validità delle autorizzazioni/comunicazioni applicabili e delle relative scadenze e tempistiche per le richieste di rinnovo;



- gestione dell'attività in conformità alle prescrizioni previste dagli atti autorizzativi applicabili e dalla normativa vigente, con particolare riguardo a:
 - tipologie e caratteristiche dei rifiuti ammessi (ivi incluse eventuali limitazioni territoriali rispetto alla provenienza dei rifiuti in ingresso) e relativi controlli;
 - quantitativi e capacità di trattamento residua dell'impianto;
 - conduzione operativa del processo di trattamento;
 - tenuta della documentazione;
- verifica del rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa o dagli atti autorizzativi in capo al gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue che tratta anche rifiuti;
- tracciabilità delle attività di trattamento dei rifiuti presso l'impianto.

E' previsto il divieto di trattare rifiuti negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane al di fuori dei casi consentiti e regolamentati dalla normativa stessa.

5c) Gestione degli impianti che generano acque reflue, adempimenti autorizzativi e monitoraggio degli scarichi: adozione di una normativa aziendale che disciplini la gestione degli impianti e delle attività che generano acque reflue al fine di garantire che lo scarico delle acque avvenga in conformità ai requisiti normativi e autorizzativi applicabili. In particolare la normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- identificazione dei punti di scarico delle acque reflue, con particolare riguardo alle acque reflue industriali, attivi nell'ambito delle attività svolte dall'organizzazione;
- identificazione tempestiva della necessità di attivare nuovi punti di scarico delle acque reflue/modificare i punti di scarico esistenti affinché sia predisposta la richiesta/modifica di autorizzazione eventualmente necessaria;
- richiesta, modifica e/o rinnovo delle autorizzazioni per lo scarico delle acque reflue, con particolare riguardo a:
- verifica dei tempi necessari all'ottenimento delle autorizzazioni;
- verifica delle scadenze delle autorizzazioni;
- predisposizione della documentazione necessaria per l'iter autorizzativo;
- comunicazione interna alle funzioni interessate dell'andamento dell'iter autorizzativo e dell'ottenimento delle autorizzazioni;
- attuazione delle prescrizioni previste dagli atti autorizzativi applicabili, con particolare riguardo a periodicità e modalità del monitoraggio della qualità delle acque industriali scaricate (sostanze pericolose) e verifica periodica del rispetto delle prescrizioni stesse;
- conduzione del monitoraggio delle acque reflue scaricate (sostanze pericolose) in conformità a quanto previsto dagli atti autorizzativi applicabili, inclusi metodologie e tecniche di campionamento e di analisi;
- verifica dei risultati del monitoraggio delle acque reflue scaricate (sostanze pericolose), confronto con i limiti applicabili, archiviazione della documentazione e comunicazione interna dei risultati;
- conduzione e manutenzione degli impianti/attività che generano/trattano acque reflue al fine di evitare malfunzionamenti/guasti/errori umani che possano causare il mancato rispetto di soglie di attenzione o dei limiti allo scarico;
- attivazione degli interventi necessari, in caso di superamento di soglie di attenzione o dei limiti allo scarico, per garantire il tempestivo rientro nelle soglie o nei limiti;
- taratura e manutenzione degli strumenti di misura;



tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione degli scarichi idrici;

E' previsto il divieto di scaricare acque sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nelle acque sotterranee al di fuori dei casi consentiti dalla normativa e dagli atti autorizzativi.

- 5d) Gestione (stoccaggio/movimentazione/uso) di sostanze chimiche e carburanti che potrebbe comportare la contaminazione di suolo, sottosuolo e acque superficiali o sotterranee: adozione di una normativa aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità operative per l'identificazione e la gestione di tutte le attività svolte dall'organizzazione che possano comportare l'accadimento di un evento potenzialmente contaminante del suolo, sottosuolo e delle acque sotterranee e superficiali affinché sia prevenuto o comunque ridotto il rischio di accadimento di tali eventi.
- 5e) Comunicazione agli Enti in caso di evento potenzialmente contaminante e gestione dell'iter di caratterizzazione/messa in sicurezza/bonifica/ripristino ambientale: adozione di una normativa aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità operative per:
- la tempestiva effettuazione della comunicazione agli Enti in caso di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo o le acque o all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione, garantendo la documentazione delle attività svolte e la tracciabilità del processo;
- l'effettuazione degli interventi di bonifica in conformità al progetto approvato dagli Enti competenti, incluse eventuali prescrizioni ed integrazioni, a seguito di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). Tale normativa aziendale definisce inoltre ruoli, responsabilità e modalità operative per assicurare che l'iter da attuare in caso di potenziale contaminazione sia condotto in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente garantendo la documentazione delle attività svolte e la tracciabilità del processo.
- 5f) Realizzazione di nuove opere/manutenzioni straordinarie in prossimità di aree naturali: adozione di una normativa aziendale che disciplini la realizzazione di nuove opere in prossimità di aree naturali al fine di garantire la tutela delle specie vegetali e animali selvatiche protette eventualmente presenti e degli habitat protetti. In particolare tale normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:
- identificazione delle aree e delle tipologie di attività che potrebbero potenzialmente compromettere habitat e/o specie protette, e verifica del possesso e della validità di autorizzazioni/comunicazioni previste per lo svolgimento delle attività stesse;
- gestione (diretta o in appalto) delle attività di cui sopra nel rispetto degli adempimenti e in conformità alle prescrizioni previste dagli atti autorizzativi e dalla normativa vigente per lo svolgimento di tali attività;
- verifica del rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa o dagli atti autorizzativi;
- tracciabilità di tutte le attività relative alla realizzazione di nuove opere/manutenzioni straordinarie.
- 6) Gestione delle emergenze ambientali: adozione di una norma aziendale per la gestione di emergenze ambientali. In particolare tale normativa:
 - stabilisce modalità di individuazione delle potenziali situazioni di emergenza e dei potenziali incidenti che possono avere un impatto sull'ambiente;



- identifica ruoli, responsabilità e modalità di risposta alle situazioni di emergenza e agli incidenti reali;
- identifica ruoli, responsabilità e modalità di prevenzione/mitigazione degli impatti ambientali negativi associati alle situazioni di emergenza;
- identifica modalità e tempistica/frequenza delle attività di revisione e riesame delle norme aziendali di preparazione e risposta alle emergenze, in particolare dopo che si sono verificati incidenti o situazioni di emergenza;
- individua programmi di addestramento del personale riguardo ai possibili incidenti con conseguenze per l'ambiente;
- indica le modalità e la tempistica/frequenza di svolgimento dei esercitazioni riguardo agli incidenti ambientali.
- 7) Selezione dei fornitori: adozione di normative aziendali che disciplinano le attività di selezione dei fornitori e successivo affidamento dei contratti. In particolare:
 - 7a) Selezione dei fornitori Recuperatori, smaltitori, intermediari e trasportatori di rifiuti: adozione di una normativa aziendale che disciplina la selezione di recuperatori/smaltitori/intermediari/trasportatori di rifiuti al fine della verifica dell'esistenza e della validità delle iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni previste dalla normativa per le attività di gestione dei rifiuti e che disciplini l'affidamento dei contratti. In particolare tale normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:
 - qualifica iniziale e riqualifica periodica di recuperatori/smaltitori/intermediari/trasportatori di rifiuti per la verifica del rispetto di requisiti normativi ad essi applicabili e delle loro prestazioni ambientali attraverso:
 - acquisizione della copia integrale di iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni, di tutta la documentazione idonea a dimostrare il rispetto degli adempimenti di natura amministrativa e di copia di eventuali certificati di conformità dei Sistemi di Gestione alle norme internazionali;
 - verifica iniziale e periodica della documentazione ricevuta;
 - definizione di un elenco/database di recuperatori, smaltitori, intermediari, trasportatori qualificati;
 - tenuta sotto controllo delle scadenze di iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni;
 - definizione di modalità operative per garantire che i contratti siano legati alla durata delle iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni e non vengano rinnovati se non previa acquisizione delle nuove iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni;
 - (nel caso di intermediari) definizione di clausole contrattuali che prevedano che l'intermediario fornisca, oltre ai documenti attestanti la propria abilitazione, anche le iscrizioni/autorizzazioni relative ai trasportatori utilizzati ed agli impianti cui saranno destinati i rifiuti;
 - tracciabilità di tutte le attività relative al processo di selezione di recuperatori/smaltitori/intermediari/trasportatori di rifiuti e successivo affidamento dei contratti.
 - 7b) Selezione dei fornitori Laboratori di analisi: adozione di una normativa aziendale che disciplini le attività di selezione dei laboratori di analisi e successivo affidamento dei contratti affinché tali laboratori siano idonei da un punto di vista tecnico, professionale e autorizzativo e siano vincolati contrattualmente al rispetto delle norme ambientali vigenti e ai requisiti specifici



stabiliti dall'organizzazione. In particolare tale normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- qualifica iniziale e riqualifica periodica dei laboratori di analisi per la verifica dell'idoneità tecnica, con acquisizione della documentazione che attesti l'eventuale accreditamento dei laboratori per le prove analitiche di interesse o il possesso della certificazione del Sistema di Gestione della Qualità;
- tracciabilità di tutte le attività relative al processo di selezione dei laboratori di analisi e successivo affidamento dei contratti.

Qualora ai laboratori sia affidata anche l'attività di prelievo dei campioni è previsto l'obbligo per gli stessi di adottare metodiche riconosciute/validate che garantiscano la rappresentatività dei campioni prelevati.

7c) Selezione dei fornitori - Terzi che svolgono attività rilevanti da un punto di vista ambientale: adozione di una normativa aziendale che disciplina le attività di selezione dei fornitori e successivo affidamento dei contratti affinché i fornitori a cui vengono affidate attività rilevanti da un punto di vista ambientale siano idonei da un punto di vista tecnico, professionale e autorizzativo e siano vincolati contrattualmente al rispetto delle norme ambientali vigenti e ai requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione. In particolare tale normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- identificazione delle tipologie di fornitori rilevanti da un punto di vista ambientale;
- qualifica iniziale e riqualifica periodica dei fornitori per la verifica dell'idoneità tecnica, del rispetto di requisiti normativi ad essi applicabili e delle loro prestazioni ambientali;
- definizione di specifiche tecniche e clausole contrattuali riguardanti le questioni relative al rispetto delle norme in materia di tutela ambientale applicabili (con particolare riferimento a quelle legate ai reati ambientali previsti dal D.Lgs. 231/01) e all'attribuzione di responsabilità in materia ambientale;
- definizione delle informazioni che devono essere date ai fornitori riguardo le norme e prescrizioni che devono essere rispettate nell'ambito dello svolgimento della loro attività presso le aree della Società o per conto della Società;
- tracciabilità di tutte le attività relative al processo di selezione e affidamento a terzi di attività rilevanti da un punto di vista ambientale.
- 8) Monitoraggio delle prestazioni dei fornitori in materia ambientale: adozione di norme aziendali per il monitoraggio delle prestazioni dei fornitori in materia ambientale affinché le attività siano svolte in conformità a quanto previsto dalle norme ambientali vigenti e ai requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione. In particolare, tali norme definiscono ruoli, responsabilità e modalità per:
 - monitoraggio sull'operatività dei fornitori attraverso sopralluoghi/visite ispettive durante le attività e eventualmente anche presso le loro sedi;
 - segnalazione di eventuali scostamenti/potenziali scostamenti rispetto a quanto previsto dalle norme ambientali vigenti e dai requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione;
 - definizione di azioni correttive atte a evitare il ripetersi degli scostamenti/potenziali scostamenti individuati:
 - tracciabilità di tutte le attività relative al processo di monitoraggio delle prestazioni dei fornitori.



- 9) Riesame periodico: adozione di una norma aziendale che regolamenti la conduzione di un riesame periodico e formalizzato, da parte della Direzione, delle attività rilevanti in materia ambientale. L'attività di riesame è svolta sulla base delle informazioni che i soggetti responsabili della gestione delle tematiche ambientali forniscono periodicamente alla Direzione e riguarda in particolare:
 - valutazione del rispetto delle prescrizioni normative e autorizzative applicabili;
 - analisi dei risultati delle attività di controllo in materia ambientale:
 - stato di avanzamento di eventuali azioni correttive e preventive attuate al fine di migliorare la gestione degli aspetti ambientali rilevanti;
 - individuazione di azioni di miglioramento volte a ridurre il rischio di commissione dei reati ambientali inclusi nel D.Lgs. 231/01;
 - analisi di eventuali mutamenti nell'organizzazione o nell'attività che possano incidere sul rischio di commissione dei reati ambientali inclusi nel D.Lgs. 231/01.
- 10) Reporting: adozione di una norma aziendale che disciplina ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di reporting verso la Direzione e l'Organismo di Vigilanza. Tale report deve garantire la tracciabilità e la disponibilità dei dati relativi alle attività svolte in materia ambientale.
 - Il report deve assicurare che la Direzione e l'Organismo di Vigilanza sia informato circa modifiche che possano comportare la necessità di aggiornare la mappatura delle attività sensibili e il Modello.